

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 90 DEL 23/01/2025

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA U.L.SS. N. 8 "BERICA" E L'AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ PADOVA PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN RADIOLOGIA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 91 COMMA 2 LETT. A) DEL CCNL AREA SANITÀ DEL 23/01/2024. DURATA DALL'1/01/2025 AL 31/12/2025.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2025
Numero Proposta: 109/25

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“Con nota prot. 113837 dell’8/11/2024, il Direttore dell’U.O.C. Radiologia di Vicenza chiedeva il rinnovo della convenzione per attività di consulenza in Radiologia ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 comma 2 lett. a) del CCNL Area Sanità del 23/01/2024 con l’Azienda Ospedale Università Padova al fine di garantire n. 2 turni settimanali di 12 ore ciascuno presso le Radiologie dei Distretti Est e Ovest.

La richiesta veniva motivata dalla necessità di garantire *“una più efficace gestione delle liste di galleggiamento sia per il diretto utilizzo di tali risorse in specifiche sedute diagnostiche dedicate sia per permettere ai medici radiologi dipendenti di essere dirottati dai turni diagnostici per urgenze alle sedute per pazienti ambulatoriali esterni”*.

Sulla base di quanto sopra, acquisiti i pareri di rito di Direzione Sanitaria e Direzione Medica Ospedaliera Distretto Est, con nota prot. n. 118863 del 21/11/2024, la scrivente Direzione comunicava all’Azienda Ospedale Università Padova, la necessità di rinnovare la convenzione per attività di consulenza in “Radiologia” ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 comma 2 lett. a) del CCNL Area Sanità del 23/01/2024.

Nelle more della stipula, con nota prot. n. 123680 del 04/12/2024, veniva anche inviata comunicazione preventiva alla stipula in ottemperanza a quanto previsto dalla DGRV n. 22 del 16/01/2024 all’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto.

L’Azienda Ospedale Università Padova ha espresso per le vie brevi la propria disponibilità alla stipula dell’accordo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ove sono precisate condizioni e termini della collaborazione.

Si evidenzia in particolare che la suddetta collaborazione viene stimata in n. 1 accesso settimanale di guardia della durata di 12 ore da effettuarsi presso l’U.O.C. Radiologia del Distretto Est e del Distretto Ovest secondo necessità al costo orario di euro 113,76 come da D.G.R. n. 866/2015, per una spesa presunta, fino alla scadenza fissata al 31/12/2025, pari ad € 70.986,20 oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo la tariffa forfettaria di €/km 0,16.

Si rappresenta al riguardo come le attività di consulenza oggetto della presente delibera rientrano fra quelle disciplinate dall’art. 91 comma 2 lett. a) del C.C.N.L. Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall’art. 34 del vigente Regolamento Aziendale per l’attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

Per quanto sopra esposto si propone di rinnovare la Convenzione tra l’Azienda U.L.SS. 8 Berica e l’Azienda Ospedale Università Padova per attività di consulenza nella branca “Radiologia”, dall’1/01/2025 al 31/12/2025, alle condizioni e con le modalità precisate nel disciplinare allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.”

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo della Convenzione tra l'Azienda U.L.SS. 8 Berica e l'Azienda Ospedale Università Padova per attività di consulenza nella branca "Radiologia", dall'01/01/2025 al 31/12/2025, alle condizioni e con le modalità precisate nel disciplinare allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che il costo derivante dalla stipula dell'accordo in argomento da porre a carico del Bilancio sanitario anno 2025 - conto 55.05.000060 - è stimato in complessivi ed omnicomprensivi € 70.986,20 oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo la tariffa forfettaria di €/km 0,16;
3. di incaricare la U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale per ogni adempimento amministrativo conseguente alla stipula dell'accordo di cui al punto n. 1 del presente provvedimento;
4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(per la dr.ssa Emanuela Zilli - dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

**ACCORDO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA NELLA
DISCIPLINA DI RADIOLOGIA**

TRA

AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' PADOVA, Via Giustiniani n. 1 –
35128 Padova, Codice fiscale e Partita IVA 00349040287, legalmente
rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Dal Ben

E

AZIENDA ULSS 8 BERICA, Viale Rodolfi n. 37 – 36100 Vicenza,
Codice fiscale e Partita IVA 02441500242, legalmente rappresentata
dal Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato

PREMESSO

- che l'art. 5 del D.M. 31.07.1997 riserva ai dirigenti medici a rapporto esclusivo l'attività di consulenza resa per conto dell'azienda in servizi sanitari di altra azienda, istituzione o ente o presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio – sanitarie senza scopo di lucro;
- che l'art. 91, c. 2, del C.C.N.L. 23/01/2024 Area Sanità definisce l'attività di consulenza richiesta all'azienda da soggetti terzi, una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le tipologie di attività libero professionali di cui all'art. 89, comma I, lett. c), e da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio;
- che con DGR 866/2015 la Regione Veneto ha approvato il protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali per l'adozione di linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni di consulenza, tra le aziende ed enti del SSR, di cui all'art. 58, comma

2, lett. a) del CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria, stipulato l'8.06.2000 (ora art. 91, comma 2, lett. a), CCNL 23.01.2024 Area Sanità);

- che l'art. 11 del Regolamento Aziendale per l'esercizio della libera professione intramuraria, approvato con D.D.G. dell'Azienda Ospedale - Università Padova n. 744 del 28/06/2019, regola tale attività;

- che l'Azienda ULSS 8 Berica ha chiesto di rinnovare il rapporto di collaborazione con l'Azienda Ospedale - Università Padova mediante la stipula di un accordo per attività di consulenza nella disciplina di radiologia;

- che tale attività non è in contrasto con le finalità e i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e che la stessa attività non configura un rapporto di lavoro subordinato con la Struttura che usufruisce delle prestazioni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELL' ACCORDO

L'Azienda ULSS 8 Berica, al fine di integrare la tipologia di prestazioni che la struttura stessa eroga con i propri professionisti e la propria organizzazione, ha la necessità di avvalersi di attività di consulenza nella disciplina di radiologia da parte di specialisti dell'Azienda Ospedale - Università Padova.

ART. 2

MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Azienda Ospedale – Università Padova collaborerà con l'Azienda ULSS 8 Berica allo scopo di espletare attività di consulenza nella disciplina di radiologia.

L'Azienda ULSS 8 Berica richiederà l'attività degli specialisti aziendali, nella disciplina di cui all'art. 1, in conformità a quanto comunicato alla Regione del Veneto ai sensi della DGRV 22/2024.

L'attività di consulenza, oggetto del presente accordo, riguarderà esclusivamente l'attività istituzionale dell'Azienda ULSS 8 Berica.

L'attività di cui sopra sarà svolta dagli specialisti aziendali, a rapporto esclusivo e a tempo pieno dell'U.O.C. di Radiologia 2, la cui équipe è in possesso delle specifiche capacità richieste, al di fuori dell'impegno di servizio, comunque compatibilmente con gli impegni derivanti dal servizio di appartenenza, presumibilmente mediante 1 accesso settimanale di norma della durata di 12 ore.

Tutte le attività dovranno essere preventivamente concordate con il Direttore dell'UOC di Radiologia 2 dell'Azienda Ospedale – Università Padova.

ART. 3

CLAUSOLA ASSICURATIVA

L'Azienda ULSS 8 Berica provvede a programmare le attività autorizzate dal presente accordo nell'ambito della propria organizzazione secondo le modalità in atto presso la struttura stessa. L'Azienda ULSS 8 Berica, titolare dell'erogazione delle

prestazioni, si avvarrà dell'opera dei professionisti aziendali in forza del presente accordo.

Ai sensi e agli effetti di cui agli articoli 1228 e 2232 del codice civile, l'Azienda ULSS 8 Berica è unica responsabile nei confronti dei propri utenti e risponde direttamente per inadempimenti ad essa riferibili ed anche per le condotte dolose o colpose del personale di cui si avvale nell'esecuzione della prestazione.

L'Azienda ULSS 8 Berica, con la sottoscrizione del presente accordo, per gli effetti di cui alla D.G.R.V. n. 1471 del 12.12.2024 ad oggetto "*Gestione diretta dei sinistri da responsabilità civile verso terzi da parte delle Aziende ULSS, delle Aziende Ospedaliere e dello IOV. Nuovo modello organizzativo. Deliberazione/CR n. 144 del 28 novembre 2024*", dichiara di garantire copertura dei danni arrecati dal personale che a qualsiasi titolo opera nelle strutture stesse, con rinuncia da parte dell'Azienda ULSS 8 Berica alla rivalsa ed alla surrogazione nei confronti dell'Azienda Ospedale – Università Padova, salva l'ipotesi di colpa grave o dolo nelle quali il diritto di rivalsa dovrà essere esercitato direttamente nei confronti degli specialisti aziendali.

L'Azienda Ospedale – Università Padova resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'Azienda ULSS 8 Berica ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'Azienda ULSS 8 Berica manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza mossa da terzi nei suoi confronti.

ART. 4

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Gli Esperti di Radioprotezione delle due Aziende provvederanno, a seguito di comunicazione da parte del Responsabile di U.O. del professionista incaricato ad effettuare attività con radiazioni ionizzanti, a definire accordi specifici che garantiscano la registrazione dell'esposizione nella scheda dosimetrica personale istituita dall'Azienda ULSS 8 Berica.

ART.5

CORRISPETTIVI

L'Azienda ULSS 8 Berica s'impegna a corrispondere all'Azienda Ospedale - Università Padova per le predette attività il corrispettivo orario di euro 113,76 (esente IVA), oltre al rimborso delle spese di viaggio e ai pedaggi autostradali (+IVA).

ART. 6

RIEPILOGHI ATTIVITA'

Al fine della fatturazione e per consentire adeguati controlli sull'attività, gli specialisti aziendali dovranno trasmettere all'U.O.S. Libera Professione il riepilogo degli accessi effettuati mensilmente, indicando la data, l'effettivo orario di presenza del professionista ed il corrispettivo orario, sottoscritto dal professionista che ha effettuato l'attività, dal Direttore dell'Unità Operativa di appartenenza e controfirmato dall'Azienda ULSS 8 Berica.

ART. 7

MODALITA' DI PAGAMENTO

L'Azienda Ospedale – Università Padova emetterà mensilmente fattura sulla base del numero di ore effettuate.

I corrispettivi saranno liquidati a seguito della compensazione finanziaria regionale, attuata in applicazione della D.G.R.V. n. 337 del 16.02.2010.

Sui corrispettivi l'Azienda ULSS 8 Berica non opererà alcuna trattenuta d'imposta che sarà, invece, effettuata dall'Azienda Ospedale - Università in occasione della corresponsione dei compensi a ciascun professionista.

ART. 8

DURATA

Il presente accordo ha validità dal 01.01.2025 al 31.12.2025.

Le parti si riservano comunque la facoltà di sciogliere, anche unilateralmente, il presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata.

L'Azienda Ospedale – Università Padova si riserva, inoltre, la facoltà di ridurre il numero di ore o di risolvere in tutto o in parte il presente accordo limitatamente alla collaborazione di cui all'art. 2, per consentire il rispetto dell'impegno medio orario settimanale delle 48 ore previsto dalla D.G.R.V. n. 866 del 13.07.2015 recante l'approvazione del Protocollo di intesa del 12.05.2015 per l'adozione delle linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni di consulenza di cui all'art. 58, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. dell'area

della dirigenza medica e veterinaria, stipulato l'8.6.2000 (ora art. 91, comma 2, lett. a), CCNL 23.01.2024 Area Sanità), con un preavviso di 15 giorni da comunicarsi con posta certificata.

Eventuali modifiche delle modalità di attuazione dell'accordo dovranno essere concordate preventivamente e comunque, i termini esposti nel presente documento potranno essere modificati a seguito di accordo tra le Parti, con scambio di note formali, nel corso della durata del presente atto.

ART. 9

PROTEZIONE DATI PERSONALI

Le parti convengono che l'Azienda ULSS 8 Berica, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture, provvederà alla designazione dei medici dell'Azienda Ospedale – Università Padova, quali autorizzati al trattamento dei dati degli interessati con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il trattamento di tali dati, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del Regolamento UE 2016/679 e al Decreto Legislativo n. 101/2018 che modifica ed integra il D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy).

Gli specialisti dell'Azienda Ospedale – Università Padova sono, pertanto, nominati "autorizzati al trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2 quaterdecies del Codice Privacy adeguato con il D. Lgs. 10.08.2018 n. 101, dal Designato al trattamento dell'ULSS 8 Berica al primo contatto con gli stessi, per lo svolgimento delle attività trattamentali

analogiche e digitali. Gli specialisti devono attenersi alle policy aziendali in materia di protezione e sicurezza dei dati personali, garantendo la massima riservatezza nel trattamento degli stessi e rispettando il codice deontologico specifico della loro professione in materia di segreto professionale.

Restano in capo al Titolare del Trattamento, l'ULSS 8 Berica, gli obblighi di informare ed acquisire il consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Le Parti assicurano che i dati raccolti in qualsiasi forma in rapporto e/o causa e/o nell'ambito delle attività connesse al presente accordo saranno trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo e che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

ART. 10

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

I medici dell'Azienda Ospedale – Università Padova hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e comunque a conoscenza, nell'esecuzione dell'attività prevista dal presente accordo, di non divulgarli in alcun modo e in

qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo.

ART. 11

REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura ed a spese della parte richiedente.

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

L'imposta di bollo del presente atto sarà assolta in modo virtuale dall'Azienda ULSS 8 Berica.

Letto, approvato e sottoscritto.

Padova,

Vicenza,

AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' PADOVA
IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Giuseppe Dal Ben -

AZIENDA ULSS 8 BERICA
IL DIRETTORE GENERALE
- Dott.ssa Patrizia Simionato -